

## **MEMORANDUM D'INTESA**

in materia di stabilità finanziaria e scambio di informazioni  
per la regolamentazione dei mercati finanziari

tra

**il Dipartimento federale delle finanze DFF**

e

**l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA**

e

**la Banca nazionale svizzera BNS**

sulla collaborazione tripartita delle autorità svizzere dei mercati finanziari

- *Animati dal desiderio* di promuovere lo scambio di informazioni e la collaborazione tra il Dipartimento federale delle finanze DFF, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la Banca nazionale svizzera BNS («parti»),
- *allo scopo di contribuire al miglioramento e al consolidamento della stabilità del sistema finanziario svizzero,*
- *nell'intento di considerare – nel quadro della collaborazione in caso di crisi – le ripercussioni del loro operato sui settori di responsabilità delle altre parti e di coordinare le loro attività,*

le parti hanno convenuto quanto segue:

### **1. Campo di applicazione**

<sup>1</sup> Il presente Memorandum d'intesa (Mdi) tra il Dipartimento federale delle finanze (DFF), in rappresentanza del Consiglio federale svizzero, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) disciplina, in ambito di stabilità finanziaria,

- lo scambio di informazioni su questioni inerenti alla stabilità finanziaria e alla regolamentazione dei mercati finanziari;
- la collaborazione in caso di crisi che potrebbe minacciare la stabilità del sistema finanziario.

<sup>2</sup> Il presente Mdi non tange le responsabilità e competenze decisionali delle parti stabilite per legge.

<sup>3</sup> Gli accordi bilaterali tra le parti non sono toccati dal presente MdI. Le parti hanno disciplinato l'esercizio della partecipazione al Financial Stability Board (FSB) e al Fondo monetario internazionale (FMI) in accordi separati.

## 2. Scambio di informazioni

<sup>1</sup> Le parti si incontrano regolarmente per uno scambio di informazioni e opinioni sulla stabilità finanziaria e su questioni attuali della regolamentazione dei mercati finanziari.

<sup>2</sup> Lo scambio di informazioni e opinioni riguarda in particolare i temi seguenti:

- contesto macroeconomico;
- situazione sui mercati finanziari e nel settore bancario;
- iniziative nazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari e del settore bancario;
- iniziative e standard internazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari e del settore bancario (in particolare Comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche);
- sfide e rischi per la piazza finanziaria svizzera.

<sup>3</sup> Lo scambio si svolge almeno due volte l'anno tra il segretario di Stato del DFF, il direttore della FINMA e il vicepresidente della Direzione generale della BNS. La responsabilità dell'organizzazione degli incontri compete al DFF che, d'intesa con le altre parti, fissa l'ordine del giorno.

## 3. Collaborazione nel quadro di una crisi finanziaria

<sup>1</sup> In caso di crisi che minaccia la stabilità del sistema finanziario, il DFF, la FINMA e la BNS collaborano a stretto contatto. A questo scopo, definiscono un'organizzazione comune di crisi e collaborano alla preparazione di strumenti per la gestione della crisi.

<sup>2</sup> La coordinazione strategica dell'organizzazione di crisi e di eventuali interventi è di competenza dell'**organo direttivo (OD)**.

<sup>3</sup> L'OD è composto dal capo del DFF, che lo dirige, dal presidente della Direzione generale della BNS e dal presidente della FINMA. L'OD si riunisce in caso di bisogno, di regola in presenza dei membri del comitato per le crisi finanziarie (CC).

<sup>4</sup> Il **comitato per le crisi finanziarie (CC)** è responsabile del coordinamento di misure preparatorie e della gestione della crisi. Il CC predispone l'elaborazione di basi decisionali.

<sup>5</sup> Il CC è composto dal direttore della FINMA, che lo dirige, dal segretario di Stato del DFF, dal vicepresidente della Direzione generale della BNS e dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze AFF. I membri si incontrano di regola 1-2 volte l'anno, mentre in periodi di crisi secondo necessità. In linea di principio il CC è diretto dalla FINMA, se la gestione della crisi riguarda misure

della FINMA in materia di vigilanza e di insolvenza, mentre se concerne misure attinenti alla Confederazione o alla BNS, l'OD può trasferire la direzione del CC al DFF o alla BNS.

<sup>6</sup> In linea di principio spetta al capo del DFF, secondo il suo potere discrezionale, decidere quando il Consiglio federale debba essere informato sulla valutazione e sulla necessità delle misure. Il capo del DFF è però tenuto a informare immediatamente il Consiglio federale al più tardi quando dalla valutazione del rischio risultano probabili misure straordinarie da parte delle autorità.

<sup>7</sup> Il DFF, la FINMA e la BNS coordinano la comunicazione riguardo alla loro collaborazione secondo il presente numero 3; la comunicazione viene però in linea di principio effettuata separatamente.

#### **4. Documentazione e confidenzialità**

Gli organi citati nel presente Mdl verbalizzano le loro decisioni. Le parti tutelano il carattere confidenziale dello scambio di informazioni e della collaborazione.

#### **5. Entrata in vigore**

Il presente Mdl ha effetto dal momento della firma. Esso sostituisce tutti gli accordi sinora in vigore concernenti la collaborazione nel quadro di una crisi finanziaria tra il DFF, la BNS e la FINMA, rispettivamente le loro autorità precedenti. Modifiche e complementi del presente accordo richiedono la forma scritta e devono essere firmati dalle parti.

La versione originale in tedesco è stata firmata dalle tre parti in gennaio 2011.